



VII LEGISLATURA

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. **488**

5 ottobre 2004 – ore 14.30

Presidenza del Presidente **ROBERTO COTA**

Nel giorno 5 ottobre 2004 alle ore 14,30 in Torino – nel Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15 – sotto la Presidenza del Presidente ROBERTO COTA e dei Vicepresidenti LIDO RIBA e PIETRO FRANCESCO TOSELLI, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari ALESSANDRO DI BENEDETTO, ENNIO GALASSO e GIUSEPPE POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

Sono presenti i Consiglieri:

ANGELERI A. - BOTTA F. - BOTTA M. - BRIGANDI' M. - BURZI A. BUSSOLA C. - CANTORE D. - CARACCILO G. - CAMELLA L. - CASONI W. - CATTANEO V. - CHIEZZI G. - CONTU M. - COSTA E. - COSTA R. - COTA R. - COTTO M. - D'AMBROSIO A. - DI BENEDETTO A. - D'ONOFRIO P. - DUTTO C. - GALASSO E. - GALLARINI P. - GHIGO E. - GIORDANO C. - GODIO G. - LEO G. - MANICA G. - MANOLINO G. - MARCENARO P. - MARENGO P. - MORICONI E. - PALMA C. - PAPANDREA R. - PEDRALE L. - PLACIDO R. - POZZO G. - RACCHELLI E. - RIBA L. - RIGGIO A. - RONZANI G. - ROSSI O. - SCANDEREBECH D. - SUINO M. - TAPPARO G. - TARICCO G. - TOSELLI P. - VAGLIO R. - VALVO C.

Sono in congedo i Consiglieri:

ALBANO N. - BOLLA E. - CAVALLERA U. - FERRERO C. - MERCURIO D. - PICCHIONI R. - PICHETTO FRATIN G. - ROSSI G.

Non sono presenti i Consiglieri:

DEORSOLA S. - MELLANO B. - MULIERE R.

E' inoltre presente l'Assessore esterno:

GALANTE V. - LARATORE G.

(o m i s s i s)

DCR 384 – 28589

“Approvazione del piano territoriale provinciale della Provincia di Asti. Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”. Articolo 7
(Proposta di deliberazione n. 479)

Punto 9) Proposta di deliberazione n. 479: “Approvazione del piano territoriale provinciale della Provincia di Asti ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”.

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che attribuisce alla provincia il compito di predisporre e di adottare il Piano territoriale di coordinamento;

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e, in particolare, l’articolo 7, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, relativo alla formazione ed approvazione dei Piani territoriali;

vista la deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno 1997, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Piano territoriale regionale;

vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Asti n. 47517 dell’8 luglio 2002, con la quale è stato adottato il Piano territoriale provinciale costituito dai seguenti elaborati:

- elaborati costitutivi del piano (di cui all’allegato A alla d.c.p. n. 47517/2002)

Relazione illustrativa generale, con gli allegati:

- a1) analisi di compatibilità ambientale (ai sensi dell’art. 20, l.r. 40/1998)
- a2) metodologia e criteri per la valutazione degli impatti sul paesaggio
- a3) linee guida per la classificazione acustica comunale

Tavole di piano

- tav. 1A sistema dell’assetto idrogeologico - pericolosità geomorfologia per processi di instabilità dei versanti e per processi nella rete idrografica, in scala 1:75000
- tav. 1B sistema dell’assetto idrogeologico - tutela delle risorse idriche sotterranee, in scala 1:75000
- tav. 02 sistema dell’assetto storico-culturale e paesaggistico, in scala 1:75000
- tav. 03 sistema dell’assetto naturale e agricolo forestale, in scala 1:75000
- tav. 04 sistema ambientale, in scala 1:75000
- tav. 05 sistema relazionale-infrastrutturale, in scala 1:75000
- tav. 06 sistema dell’assetto economico insediativo, in scala 1:75000

Norme tecniche di attuazione

- elaborati tecnici e statistici depositati agli atti (di cui all’allegato B alla d.c.p. n. 47517/2002):
 - quaderno 0 relazione socio economica
 - quaderno 1 sistema dell’assetto idrogeologico
 - allegato al quaderno 1: schede censimento frane, dati pluviometrici
 - quaderno 2 sistema dell’assetto storico culturale e paesaggistico

quaderno 3 sistema dell'assetto naturale e agricolo forestale

quaderno 4 sistema ambientale

quaderno 5 sistema relazionale infrastrutturale

quaderno 6 sistema economico insediativo

quaderno 7 il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti

quaderno 8 concorso dei comuni, della comunità montana e delle comunità collinari, ai sensi dell'art. 9 ter, l. r. 56/1977

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13 - 11861 del 2 marzo 2004, con la quale si propone al Consiglio regionale di approvare, ai sensi della l.r. 56/1977, il Piano territoriale provinciale della Provincia di Asti, adottato dal Consiglio provinciale con la deliberazione n. 47517/2002 avanti citata, così come definito a seguito dell'esame condotto dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni specificatamente riportate nella "Relazione sulla conformità del Piano territoriale provinciale (P.T.P.) della Provincia di Asti" (allegato A) del 2 febbraio 2004 costituente parte integrante della citata DGR n. 13 - 11861 del 2 marzo 2004;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

di approvare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45, il Piano territoriale provinciale della Provincia di Asti, adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 47517 dell'8 luglio 2002, con le modifiche, le integrazioni e le precisazioni specificatamente riportate nella allegata "Relazione sulla conformità del Piano territoriale provinciale (P.T.P.) della Provincia di Asti" (allegato A).

L'allegato A e la deliberazione del Consiglio provinciale di Asti n. 47517 dell'8 luglio 2002, completa di tutti gli elaborati come elencati in premessa, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Pratica n. A20912

Oggetto: Provincia di Asti - Piano Territoriale Provinciale

Allegato A

**RELAZIONE SULLA CONFORMITA'
DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)
DELLA PROVINCIA DI ASTI**

(articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.)

Esaminati gli atti e gli elaborati del Ptp della Provincia di Asti;
discussa la relazione istruttoria del 5 settembre 2003 predisposta dalla Direzione regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e comprendente i pareri espressi da altre Direzioni regionali;
sulla base del parere espresso, in seduta congiunta, dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, di cui al verbale n.12, nella seduta del 26 novembre 2003;

sentiti i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Asti:
in forza dell'istruttoria tecnica svolta e dei pareri di legge acquisiti

si esprimono, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., le seguenti osservazioni:

1) il Piano territoriale provinciale della Provincia di Asti è da considerarsi, sotto l'aspetto dei contenuti e delle normative vigenti, conforme al Piano territoriale regionale;

2) ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., le disposizioni del Ptp immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite al comma 3 dei seguenti articoli:

Art. 10. Pericolosità geomorfologica per processi nella rete idrografica

Art. 11. Pericolosità geomorfologica per processi di instabilità dei versanti

Art. 12. Tutela delle risorse idriche sotterranee

Art. 15. Aree ad elevata qualità paesistica e ambientale

Art. 21. Aree protette, siti di particolare interesse, Aree di salvaguardia e zone di interesse naturalistico e paesistico

Art. 24. Aria

Art. 25. Acque superficiali

Art. 26. Suolo

Art. 28. Rumore

Art. 29. Campi elettromagnetici

Art. 30. Infrastrutture stradali

Art. 36. Attività commerciali

3) sono di seguito elencate le “prescrizioni immediatamente vincolanti” nelle quali, al fine dell’effettiva conformità del Ptp, sono state introdotte variazioni (evidenziate in corsivo):

art. 24. Aria

comma 3.1: dopo le parole “alla realizzazione di Viabilità di I° e II° livello” è aggiunto il richiamo:”, *così come definite al punto 1.2 del successivo art. 30,*”

art. 28. Rumore

Al **comma 3** è aggiunto un punto 3.2:

“3.2 Ai sensi della L.r. 52 del 20/10/2000, i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all’art.6 della L. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell’art. 3, comma 1 e di cui alla D.G.R. 6 agosto 2001, n.85-3802.”

art. 30. Infrastrutture stradali

comma 3.1: dopo le parole “ivi previste” è aggiunta la frase:”, *secondo quanto rappresentato da eventuali Piani o Progetti di massima o attuativi in possesso dell’Ente preposto alla infrastruttura.*”

comma 3.2: prima della lett. a), dopo “e della sicurezza della circolazione” è aggiunta la frase: *”...secondo quanto rappresentato da eventuali Piani o Progetti di massima o attuativi in possesso dell’Ente preposto alla infrastruttura.”*

art. 36. Attività commerciali

comma 3.1: l’articolo deve contenere “prescrizioni immediatamente vincolanti” in merito all’adeguamento alla Lr 28/99 in vigore, pertanto il punto 3.1 è sostituito con il seguente: *”3.1 I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8, comma 3, del D.lgs n.114/1999, nel rispetto e secondo gli indirizzi e i criteri di cui all’art. 3 della Lr 28/99. “.*

4) sono di seguito elencati gli altri articoli delle Norme di Attuazione del Ptp oggetto di modifiche e/o integrazioni al fine dell’effettiva conformità; sono evidenziate in corsivo le variazioni introdotte.

art. 10. Pericolosità geomorfologica per processi nella rete idrografica

Le “prescrizioni immediatamente vincolanti” di cui ai punti 3.1 e 3.2 che richiamano le aree individuate al punto 2.1 lett. a) FASCIA PF1 e lett. b) FASCIA PF2, in quanto riconducibili a studi geologici di livello intermedio devono richiedere la preventiva attuazione attraverso il recepimento negli studi di maggior dettaglio allegati ai Prg dei Comuni.

Pertanto i citati punti 3.1 e 3.2 delle “prescrizioni immediatamente vincolanti” sono stralciati e sostituiti con la frase *”3.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti.”*, e sono trascritti nei punti 4.1. e 4.2. delle “Prescrizioni che esigono attuazione”. Prima del punto 4.1 sono quindi inseriti i punti 3.1 e 3.2 del precedente paragrafo riclassificati in 4.1 e 4.2, mentre gli attuali punti 4.1, 4.2, 4.3, sono riclassificati in 4.3, 4.4, 4.5.

art. 11. Pericolosità geomorfologica per processi di instabilità dei versanti

Le “prescrizioni immediatamente vincolanti” di cui al punto 3.1 e 3.2 che richiamano le aree individuate al punto 2.1 lett. a) CLASSE A FRANE ATTIVE e lett. b) CLASSE B FRANE QUIESCENTI, in quanto riconducibili a studi geologici di livello intermedio devono richiedere la preventiva attuazione attraverso il recepimento negli studi di maggior dettaglio allegati ai Prg dei Comuni.

Pertanto i citati punti 3.1 e 3.2 delle “prescrizioni immediatamente vincolanti” sono stralciati e sostituiti con la frase *“3.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo non necessitano di prescrizioni immediatamente vincolanti”*, e sono trascritti ai punti 4.1.e 4.2. delle “Prescrizioni che esigono attuazione”. Prima del punto 4.1 sono quindi inseriti i punti 3.1 e 3.2 del precedente paragrafo riclassificati in 4.1 e 4.2, mentre gli attuali punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, sono riclassificati in 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.

art. 15. Aree ad elevata qualità paesistica e ambientale

comma 2.1: alla lett. b2) dopo le parole “interesse archeologico”, sono aggiunte le seguenti: *“ed ogni altra categoria di beni tutelati ai sensi dell’art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004.”*
E’ eliminata la nota n. 32.

comma 4.2:

- lett. b): dopo le parole “nel presente articolo” sono aggiunte le seguenti: *“e nel massimo rispetto degli elementi di valore riconosciuti dai rispettivi dispositivi di vincolo paesaggistico-ambientale;”*
- lett. c): dopo le parole “di maggiori superfici.”, sono aggiunte le seguenti: *“Il progetto dell’arredo a verde dovrà prevedere la messa a dimora di specie arboree e/o arbustive coerenti con quelle caratteristiche della località, tenendo conto della loro funzionalità eco-sistemica (di raccordo e compensazione) in relazione alla vegetazione eventualmente presente nell’intorno.”*

comma 5.1: l’elenco è integrato con il seguente indirizzo:

“f) regolamentare gli interventi di trasformazione d’uso dei suoli tenendo conto della necessità di garantire la funzionalità eco-sistemica delle sponde dei corsi d’acqua, prescrivendo quindi il mantenimento e/o ripristino di fasce di vegetazione arborea e arbustiva allo stato naturale, ed escludendo interventi che possano dar luogo a soluzioni di continuità dei corridoi ecologici costituiti da dette fasce. Si richiama inoltre quanto disposto dall’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici, al fine di assicurare il mantenimento della vegetazione spontanea.”

art. 20. Aree boscate

comma 4.1:

- la dicitura “f) proprietà comunali e gli usi civici.” è sostituita con la seguente *“f) proprietà comunali destinate all’uso collettivo”* in quanto le aree destinate ad usi civici rientrano nell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 richiamate nel punto 3 dell’art. 15.
- dopo la lett. f) è inserito un nuovo punto:
“g) alberi monumentali da tutelare e valorizzare ai sensi della Lr 50/95”

comma 5.2: la parola “individuano” è sostituita con *“possono individuare, nel rispetto dei più recenti orientamenti legislativi del settore forestale (D.Lgs. 227/2001),”*

art. 21. Aree protette, siti di particolare interesse, aree di salvaguardia e zone di interesse naturalistico e paesistico

comma 2.1:

- al termine del punto "d) zone di interesse naturalistico e paesistico" è inserito il richiamo alla nota "45bis" e a fondo pagina è inserita la nota 45bis che recita: *"sono individuate due aree oggetto di tutela, la prima è localizzata nei comuni di Albugnano, Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Montafia; la seconda è localizzata nei comuni di Bruno e Mombaruzzo."*

- nell'elencazione delle aree individuate nella TAV 03 dopo la lett. d) deve essere inserito un nuovo punto:

"e) Percorsi naturalistici segnalati dai comuni"

art. 22. Rete di corridoi biologici e fasce di salvaguardia

comma 2.1: al termine del punto "b1) fasce di salvaguardia delle acque pubbliche" è inserito il richiamo alla nota "45ter" mentre a fondo pagina è aggiunta la nota 45ter che recita: *"Definite ai sensi della Circolare Regionale 14/LAP/PET del 08/10/1998 secondo i disposti dell'art. 29 della Lr 56/77 s.m.i."*

comma 5.1: al punto h), dopo le parole "vegetazione naturale", sono aggiunte le seguenti: *"ed escludere la realizzazione di opere e/o manufatti che possano dar luogo a interruzioni dei corridoi biologici e delle fasce di salvaguardia in oggetto."*

art. 23. Aree a destinazione agricola

comma 5.2, lett. d):

- le parole "a tempo parziale" sono sostituite con *"non a titolo principale"*;

- dopo le parole: "ai fini della sua apertura" è aggiunto il seguente richiamo: *"secondo i disposti dell'art. 25 della Lr 56/77 s.m.i."*

- alla terza riga, è stralciato il termine "ex novo"

- dopo le parole "a condizione che siano garantiti" è aggiunta la seguente frase: *"l'esistenza in loco di una azienda agricola, che i soggetti richiedenti abbiano residenza e domicilio nell'azienda interessata,..."*

art. 25. Acque superficiali

comma 2: dopo le parole "hanno ad oggetto le acque pubbliche" è aggiunto il richiamo : *"così come definite dalla Circolare Regionale 14/LAP/PET del 08/10/1998, e"*

comma 4.1: dopo le parole "adeguamento dei propri piani di settore," è aggiunto il richiamo: *"secondo i disposti della Direttiva CEE 1999/31/CE e il D.Lgs 13/01/2003 n. 36,"*

art. 26. Suolo

comma 4.4: dopo le parole: "come definiti dalla normativa vigente," è aggiunto il richiamo *"(DM 9 maggio 2001 e art. 14 del D.Lgs 334/1999)"*

comma 4.5: dopo le parole: "come previsto dalla normativa vigente," è aggiunto il richiamo *"(art.17, comma 4, del D.M. 471 del 25/10/1999 e art. 30, comma 2, della DP.R.380/2001)"*.

art. 30. Infrastrutture stradali

comma 1.2: dopo il punto e) è aggiunto il punto:

“f) la tangenziale sud-ovest di Asti (dall’innesto sulla S.S. 231 sino allo svincolo Asti- Ovest dell’A21).”

comma 5.1: lettera b) dopo le parole:”lungo la viabilità di II° livello” sono aggiunte le seguenti: “ *e di III° livello,*”.

Art. 34 . Servizi

comma 2.1: per conformità con la Tav. 06, dopo il punto a2) sono aggiunti i punti:

“ a3) poli terziari di secondo livello

a4) poli terziari di terzo livello.”

comma 5.1:

- lett. a2): dopo le parole: ”l’immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità” è inserito il termine “*anche*”.

- lett. a4): dopo le parole “soletta di copertura delle costruzioni” sono aggiunte le seguenti: “*fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui al precedente articolo 15, comma 4.2, lettera c);*”

Dopo il punto 5.1 è aggiunto il punto:

“5.2 I Comuni nel formare ed adeguare i propri Prg individuano le aree per servizi pubblici secondo le disposizioni della Lr 56/77 s.m.i. tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:

- *Recuperare aree degradate del tessuto edificato;*
- *Coordinare le aree a servizi con le destinazioni d’uso delle aree normative di riferimento;*
- *Individuare la fruibilità delle aree pubbliche in relazione al loro utilizzo;*
- *Coordinare fra di loro le stesse aree per una corretta economia di utilizzo;*
- *Valorizzarne l’utilizzo con la creazione di strumenti di attrazione abbinati;*
- *Coordinare le aree con la rete viaria pubblica e gli accessi pedonali*
- *Minimizzare gli eventuali impatti ambientali creando i mezzi per il loro corretto inserimento;*
- *Valorizzare e collegare tali aree con le valenze storico culturali presenti in zona.”*

Art. 35. Attività produttive

comma 4.3: dopo le parole: “limitarne le conseguenze.” è aggiunto il richiamo “*(DM 9 maggio 2001 e art. 14 del D.Lgs 334/1999).*”

comma 5.1:

- lett. a3): dopo le parole: ”l’immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità” è inserito il termine “*anche*”.

- lett. a6): dopo le parole “soletta di copertura delle costruzioni” sono aggiunte le seguenti: “*fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui al precedente articolo 15, comma 4.2, lettera c);*”

Art 36. Attività commerciali

comma 5.1, lett. a2): dopo le parole : ” l’immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità” è inserito il termine “*anche*”.

Art. 37. Residenza

comma 4.1: le lettere a),b),c),d) ed e) del comma 5.1 “Indirizzi e criteri di compatibilità” sono trasferite al comma 4.1. “Prescrizioni che esigono attuazione” pertanto il nuovo comma 4.1 recita: *“4.1. I Comuni nel formare e adeguare i propri Prg, se intendono individuare nuove aree a destinazione residenziale, interpretano e traducono a livelli di analisi del proprio strumento i seguenti indirizzi e criteri generali, applicabili a tutte le aree residenziali:*

a) privilegiare il completamento e la ricucitura degli insediamenti esistenti rispetto a nuove previsioni edificatorie che possano coinvolgere gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria, coerentemente a quanto previsto all’art.23 delle presenti norme;

b) evitare che i nuovi insediamenti residenziali siano collocati in porzioni di territorio non collegate ad insediamenti residenziali esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente alle reti esistenti;

c) commisurare la previsione di nuove aree alle dinamiche demografiche più recenti, privilegiando il soddisfacimento della domanda abitativa attraverso il recupero dei centri storici, la riqualificazione ed il consolidamento dell’esistente nonché la ristrutturazione urbanistica;

d) assicurare la persistenza e la riproducibilità delle componenti del sistema insediativo astigiano, perseguendo elevati livelli di qualità e mantenendo la qualità architettonica e paesaggistica, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 13,14,15,16,17,18 e 19 delle presenti norme;

e) prevedere, per i nuovi insediamenti, adeguate dotazioni di sottoservizi, reti energetiche, viabilità, trasporto collettivo, aree per la sosta di mezzi pubblici e per servizi all’utenza, servizi essenziali. Nel caso di inadeguata disponibilità di servizi sono da valutare tempi e condizioni ragionevoli di accesso ai servizi non presenti né programmati negli abitati medesimi, coerentemente con quanto previsto all’art. 34 delle presenti norme;”

comma 5.1:

- al punto 5.1. le lettere a), b), c), d) ed e) sono stralciate e le lettere f) e g) diventano a) e b)

- lett. f2) ora a2): dopo le parole “l’immissione diretta di singoli insediamenti su Viabilità” è inserito il termine “anche”.

- lett. f5) ora a5): dopo le parole “soletta di copertura delle costruzioni”, sono aggiunte le seguenti: “fatti salvi, in ogni caso, i disposti di cui al precedente articolo 15, comma 4.2, lettera c);”

5) Sono infine di seguito elencate le variazioni introdotte alla cartografia del Piano al fine dell’effettiva conformità del Ptp:

Tavola 02

CENTRI STORICI

In legenda i *centri storici di notevole rilevanza regionale* devono corrispondere al simbolo di colore verde, mentre i *centri storici di media rilevanza regionale* devono corrispondere al simbolo di colore azzurro.

Aree ad elevata qualità paesistico ambientale

Al fine di una maggiore chiarezza, l’Oasi del Tanaro e la Zona attigua al castello di Canelli devono essere rappresentate con una simbologia differente rispetto alle restanti *aree ad elevata qualità paesistico ambientale* - individuate dall’art. 15, comma 2.2. punto 4. delle NdA – le quali sono sottoposte alla formazione di Piano territoriale o Piano paesistico.

Tavola 05

Tutta la *Viabilità di primo livello in progetto* deve essere definita con la medesima rappresentazione grafica.

Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale Regionale
Arch. Mauro GIUDICE

Il Dirigente del Settore
Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Asti
Arch. Agostino NOVARA

Il Referente Area Urbanistica
Arch. Margherita BIANCO

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE
(Lido RIBA)

IL VICE PRESIDENTE
(Pietro Francesco TOSELLI)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Alessandro DI BENEDETTO)
(Ennio GALASSO)
(Giuseppe POZZO)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
(Ornella GALLIERO)

OG/mi